

## Utilizzabile in giudizio la CTU disposta in mediazione

*Trib. di: Roma - Sentenza del: 17-03-2014 - Giudice: Massimo Moriconi*

RG. n. 78493-12

dott. Massimo Moriconi,

TRIBUNALE di ROMA SEZIONE XIII° O R D I N A N Z A

letti gli atti e le istanze delle parti, osserva:

Non si ritiene sussistente la lamentata nullità della citazione per indeterminatezza della *causa petendie* dell'oggetto della domanda.

Interpretando complessivamente, come doveroso, gli atti dell'attrice e non solo la citazione, si può affermare che la stessa addebita in modo intellegibile al nosocomio e al medico operante convenuti che :

*doveva essere operata per endometriosi del setto retto vaginale consistente in asportazione di cisti nella cavità uterina; e che tale intervento veniva eseguito malamente e nel corso dello stesso subiva la non richiesta e non informata asportazione dell'utero con quanto di negativo ne conseguiva (sterilità).*

Nonché tutti i problemi e ricoveri successivi.

**E' stata svolto prima della introduzione del presente giudizio un procedimento di mediazione (obbligatoria) alla quale ha partecipato, come unico convocato, l'attuale convenuto nosocomio.**

Non sono stati infatti chiamati in mediazione in quella occasione né il medico successivamente citato in giudizio né, ovviamente (trattandosi di chiamata di terzo improvvidamente non disciplinata dalle norme che disciplinano il procedimento di mediazione), la sua assicurazione, attuale terza chiamata in causa.

Nel corso del procedimento di mediazione, sull'accordo delle parti, **il mediatore ha nominato un consulente tecnico che ha depositato all'esito degli accertamenti concordemente demandatigli e svolti, una relazione peritale** (intitolata *parere specialistico ginecologico pro-veritate*)

L'elaborato è stato prodotto al n.19 dei documenti di parte attrice.

**Tutti le altre parti (convenuti e terza chiamata) hanno contestato la ammissibilità di tale produzione, il medico convenuto e la sua assicurazione anche per non essere stati parti nel**

**procedimento di mediazione e di conseguenza per non aver potuto contraddire e nominare consulenti di parte.**

**La attenta difesa del nosocomio ha svolto una approfondita contestazione in merito alla produzione della relazione del perito nominato dal mediatore (ipotizzando anche profili di responsabilità deontologica a carico dell'avvocato della parte attrice derivante da tale ritenuta arbitraria produzione).**

In particolare la difesa del nosocomio ha evidenziato tre punti di possibile collisione fra la produzione della relazione del consulente nonché la sua eventuale ammissione ed utilizzo in giudizio e la struttura e gli sbarramenti del procedimento di mediazione di cui al decreto legislativo 28/2010.

La produzione violerebbe la disposizione del comma primo dell'art.10 del decr.lgs.28/10 sulla inutilizzabilità nella causa delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione.

La produzione inoltre si scontrerebbe con le prescrizioni dell' art. 9 (che impone a chiunque operi nell'ambito del procedimento di mediazione l'obbligo di riservatezza) e del comma secondo dell'art.10 del cit.decreto.

Infine a presidiare il principio della riservatezza che ispira tutto il procedimento di mediazione si porrebbe il disposto del secondo comma dell'art.10 del cit.decreto.

Ha altresì dichiarato, così come hanno fatto le altre controparti, l'assoluto diniego alla produzione di atti provenienti dal procedimento di mediazione (ed in particolare dell'elaborato dell'esperto), di cui è stato richiesto lo stralcio.

Va considerato che la possibilità della nomina di un consulente tecnico esterno ed estraneo ai soggetti ordinari che sono presenti nel procedimento di mediazione (mediatore, parti e loro rappresentanti) è, nel relativo sistema normativo, per così dire, residuale.

Ciò si ricava *a contrariis* dalla disposizione dell'art. 8 del decr.lgs. 28/10 4

Nonché dalla successiva disposizione che prevede la possibilità della nomina di un consulente tecnico esterno solo laddove siano assenti o carenti non solo nel mediatore titolare ma anche in quello eventuale, ausiliario, le competenze tecniche specifiche e necessarie per il caso oggetto del procedimento.

Occorre interrogarsi, e la presente causa offre l'occasione per farlo, in mancanza di precedenti giurisprudenziali, su quali siano le possibilità di utilizzo e le utilità derivanti dalla nomina di un consulente tecnico esterno alla procedura di mediazione, sia all'interno della stessa e sia *nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione.*

**Il tutto ponendo mente, oltre alle norme supra richiamate, al principio di riservatezza che ispira la procedura di mediazione di cui all'art.3 del decr.lgs.28/10.**

Tale principio trova la sua scaturigine e ragion d'essere nella necessità di favorire quanto più possibile l'instaurazione fra le parti presenti nel procedimento di mediazione, di un clima di libero, leale e sincero confronto e discussione, nelle sessioni congiunte e in quelle separate con il mediatore, tale che consenta ad ognuna di esse di aprirsi senza remore e timori, esponendo fino in fondo il rispettivo punto di vista, con le relative aspettative e richieste, con ciò che vi è in esse di rinunciabile ed al contrario di indefettibile.

Disponibilità d'animo e di volontà sicuramente propiziate ed agevolate dalla consapevolezza della non utilizzabilità (altrove) senza il suo consenso, delle dichiarazioni che la parte abbia fatto.

Naturalmente se tale cogente e logica prescrizione normativa non fosse stata accompagnata dall'altra, contenente il divieto rivolto a chiunque partecipi al procedimento di mediazione, di propalare altrove e precipuamente nella causa alla quale pertiene la mediazione, quand'anche sotto invito di testimonianza, le dichiarazioni del dichiarante che non lo desidera e lo consenta, la prima cautela avrebbe rischiato di rimanere vana e di debole efficacia.

Non si può e non si deve, però, neppure enfatizzare oltre ogni limite il principio della riservatezza, rischiando di andare oltre quello che il legislatore ha stabilito.

Riservatezza ad ogni costo e sempre non significa infatti agevolare con sicurezza il successo della mediazione ed il raggiungimento dell'accordo.

E' sufficiente evidenziare, per dimostrarlo, che le parti in mediazione possono essere tentate, per il timore della sua circoscritta utilità, di rifiutarsi (e sicuramente ciò accade di frequente) di acconsentire alla nomina, da parte del mediatore, di un esperto anche quando l'ausilio di un tecnico specializzato nella materia potrebbe chiarire aspetti fondamentali, perché dubbi, della situazione in conflitto.

Si pensi all'accertamento, a mezzo di una consulenza medica, dei danni alla persona in presenza di una domanda di risarcimento a seguito di un qualsiasi evento (RCA, responsabilità medico-sanitaria e via dicendo).

In questi casi farsi carico della spesa non irrisoria per il compenso da attribuire all'esperto in mediazione potrebbe apparire inappropriato e non conveniente proprio per la prospettiva di non poter produrre la relazione dell'esperto nella causa che potrà seguire al mancato raggiungimento dell'accordo.

**Ritiene il giudice, alla luce delle precedenti considerazioni ed in un'ottica di equilibrato temperamento fra l'esigenza, nei limiti in cui è normata, di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione e quella di economicità e utilità delle attività che si compiono**

**nel corso ed all'interno di tale procedimento, di poter dichiarare legittima ed ammissibile la produzione nella causa alla quale pertiene la mediazione, dell'elaborato del consulente tecnico esterno.**

Limitatamente, ove occorra rilevarlo, agli aspetti ed ai contenuti che siano strettamente corrispondenti al compito accertativo che gli sia stato affidato.

Il consulente, nel perimetro di ciò che le parti attraverso il mediatore, gli hanno demandato di accertare, esegue e svolge il suo incarico redigendo una relazione.

Quale sia esattamente l'attività espletabile dal consulente tecnico nella mediazione è agevolmente predicabile facendo riferimento a quanto lo stesso consulente, in quel caso nominato dal giudice, può effettuare nella causa, nell'adempimento dell'incarico.

Si ritiene, dalla giurisprudenza (e con riferimento all'ambito giudiziario) che vi siano due tipi di consulenza tecnica.

Quella c.d. *percipiente*, che ha natura di fonte di acquisizione della prova in quanto con essa il consulente acquisisce elementi e dati che precedentemente non facevano parte di specifiche doti e conoscenze tecniche ovvero di mezzi e di apparecchiature particolari non a disposizione del giudice.

La consulenza c.d. *deducente*, invece, è quella che ha per oggetto la valutazione di fatti, elementi e cose già presenti ed acquisiti al patrimonio istruttorio della causa.

Trasferiti, come è agevole e possibile, tali concetti nel procedimento di mediazione, si può desumere l'assenza di impedimenti giuridici all'utilizzo della relazione peritale al di fuori della mediazione e specificamente nella causa che può seguire (o proseguire), così come l'assenza di qualsiasi reale contrasto con le norme e la disciplina legale di tale istituto.

Invero i divieti previsti dalla legge come *supra* ricordati hanno per oggetto esclusivamente le dichiarazioni delle parti (di cui le informazioni – di cui pleonasticamente parla la legge- sono solo uno dei possibili contenuti).

Viceversa l'attività del consulente in mediazione, all'esito degli accertamenti che compie (che non potranno consistere nel raccogliere e riportare dichiarazioni delle parti o informazioni provenienti dalle stesse, perché questo non è un suo compito e non rientra fra le attività che deve espletare, come del resto è previsto espressamente nell'ambito della causa dove la possibilità di acquisire informazioni dalle parti da parte del C.T.U. è subordinato ad espressa autorizzazione del giudice, cfr.194 cpc), si estrinseca (ed esaurisce) nella motivata esposizione dei risultati dei suoi accertamenti tecnico-specialistici.

Nessuna norma del decreto legislativo 28/2010 fa divieto dell'utilizzo nella causa della relazione dell'esperto, fermo restando il generale obbligo di riservatezza anche del consulente, come di tutti gli altri soggetti che intervengono nel procedimento.

Una esplicita conferma di quanto precede si ricava dall'ultima parte dell'art. 10 primo comma decr.cit. che fa salvo il consenso *della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni*.

Così confermandosi che il consenso per l'utilizzazione in ambito diverso dal procedimento di mediazione all'interno del quale (le dichiarazioni) sono emerse è necessario solo per le *dichiarazioni* delle parti.

Un'ultima considerazione riguarda un presunto divieto derivante dal generale principio di riservatezza che ispira il procedimento di mediazione.

Si tratta, a ben vedere, di un'affermazione che prova troppo.

L'art.3 del decr.lsg.28/10, non predica affatto una generale riservatezza del procedimento.

Piuttosto prevede espressamente *che il regolamento* (dell'organismo, n.d.r.) *deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9*.

Norma, l'art.9, che immancabilmente riferisce e limita testualmente l'obbligo di riservatezza *alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo*.

Può pertanto stabilirsi un primo punto fermo: quella della selettività del divieto che riguarda esclusivamente le dichiarazioni e le informazioni che una parte abbia fornito (a chicchessia dei soggetti presenti nel procedimento di mediazione e quindi, per ipotesi, anche al consulente).

E non gli accertamenti del consulente. Tale differenza non è casuale.

Una dichiarazione (e/o informazione fornita a cura) della parte, se considerata spendibile nel processo, potrebbe avere effetti devastanti per la medesima come ad esempio nel caso che abbia contenuto confessorio e ammissivo di circostanze a se sfavorevoli.

E' appena il caso di ricordare la possibile formidabile rilevanza nella causa delle dichiarazioni di una parte anche se rese in sede diversa da quella

Affatto diversa è l'efficacia dell'accertamento dell'esperto nel corso della mediazione.

Si tratta di un diverso aspetto del problema fin qui affrontato e che attiene alla utilizzazione in giudizio della relazione dell'esperto.

I cui risultati, occorre precisare, sono liberamente e validamente contestabili dalle parti, in ogni contesto (mediazione e processo).

Invero, se come ritenuto, le risultanze della perizia in mediazione sono, in linea di principio, in sede giudiziale ammissibili ed utilizzabili, è ben diverso il valore e l'efficacia delle stesse rispetto a quelle della consulenza tecnica di ufficio.

E ciò in quanto la prima non facente parte degli strumenti apprestati dal codice di rito per l'acquisizione, formazione e valutazione della prova, perché non disposta, controllata e diretta dal giudice, e perché l'esperto in mediazione non è un ausiliario del giudice (per tutti gli effetti connessi e) con la conseguenza che anche le sue possibilità accertative potrebbero in concreto incontrare dei limiti e ostacoli nei rapporti esterni.

Ma il nostro ordinamento conosce ed autorizza le prove atipiche, purché siano rispettati alcuni fondamentali principi dell'ordinamento stesso (e fra questi principalmente quello del contraddittorio).

Ne consegue che il giudice potrà utilizzare tale relazione secondo scienza e coscienza, con prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti. Meno frequentemente per fondarvi la sentenza, più spesso per trarne argomenti ed elementi utili di formazione del suo giudizio.

Ovvero, aspetto niente affatto secondario, per costituire il fondamento conoscitivo ed il supporto motivazionale (più o meno espresso) della proposta del giudice ai sensi dell'art.185 bis cpc.

Nel caso di specie il giudice, pur ammettendo la produzione della relazione dell'esperto (stralciata da ogni divagazione rispetto agli accertamenti in senso stretto,) non ritiene di trarne elementi di utilità, neppure fra le parti fra le quali si è validamente svolto l'esperimento di mediazione.

Ed invero il medico specialista (non medico legale) ha con evidenti salti logici e vistose omissioni ricostruttive degli eventi e dei fatti, tratto un sommario quanto apodittico giudizio di responsabilità medica.

Inoltre, invece di rispondere solo come dovuto ed in modo diretto, ai tre appropriati quesiti formulati dalle parti e dal mediatore a verbale del 21.2.2012, l'esperto incaricato si perdeva con irrilevanti e inammissibili divagazioni.

Va pertanto disposta consulenza tecnica di ufficio.

-3-

Si assegnano al CTU nominato i seguenti quesiti:

*esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata, visitata la perizianda, ed esperita ogni altra eventuale indagine clinico-strumentale specialistica, reputata indispensabile, anche avvalendosi di ausiliari, accerti il CTU in relazione alla attività professionale prestata alla parte attrice, considerata la storia pregressa dell'attrice e la patologia di endometriosi del setto retto-vaginale in ordine alla quale la stessa veniva operata dal prof.XXXXXXXXXXXXXX*

*1) D i a g n o s i*

*i) se la formulazione della diagnosi sia stata corretta*

*ii) in caso di errore di diagnosi specifici se sia dovuto a*

*-- incompletezza delle indagini cliniche e strumentali*

-- oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici e strumentali

-- altro

## 2. Scelta del trattamento (descrizione)

i) se il trattamento prescelto poteva ritenersi astrattamente adeguato rispetto al caso specifico, avuto riguardo alla diagnosi correttamente formulata ed agli interventi comunemente praticati secondo la migliore scienza ed esperienza medico -chirurgica del tempo per il caso in esame;

ii) in relazione al precedente quesito dica:

-- se il trattamento prescelto richiedesse una specifica competenza professionale e se questa fosse in possesso del convenuto (esperienza maturata nella esecuzione del trattamento prescelto)

## 3. Esecuzione del trattamento

i) accerti se il trattamento sia stato eseguito in conformità alle metodiche medico- chirurgiche stabilite dalla prassi e dalla scienza applicata ad interventi di questo genere; ii) con particolare riguardo all'avvenuta isterectomia;

iii) in caso di risposta negativa:

specifichi le cause della difettosa esecuzione (in relazione alla: tempestività, regolarità, completezza, compatibilità dei mezzi impiegati, ecc.) – rilevi e descriva eventuali difficoltà (originarie o sopravvenute) nella esecuzione del trattamento indicando se e quali rimedi si sono stati adottati (ovvero fossero in concreto adottabili) per il superamento delle stesse;

## 4. Danno

i) accerti se siano reliquati postumi diversi da quelli normalmente ricollegabili al trattamento correttamente praticato

ii) in caso affermativo accerti il rapporto causale tra l'operato del medico ed i postumi

iii) descriva gli eventuali precedenti morbosi del soggetto e la relazione di concorso- consistenza

iv) dica se ed in che misura percentuale i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto (idoneità a svolgere le attività essenziali comuni alla generalità delle persone), precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale

v) descriva separatamente, omettendo ogni valutazione percentuale,

l'eventuale danno all'integrità fisiognomica, allegando fotografie

vi) dica se i postumi individuati possano incidere in concreto sulla riattività non lavorativa che il periziando alleghi di svolgere, le quali per frequenza e caratteristiche intrinseche esulino dalle normali attività essenziali

vii) dica se ed in che percentuale il periziando possa attenuare od eliminare i postumi con protesi o terapie ad hoc, precisando costo, durata, difficoltà e possibilità di successo di tali interventi

viii) valuti se le spese di cura sostenute dal periziando in conseguenza del danno patito e se siano state necessarie, utili o superflue

Dà atto che il CTU inizierà le operazioni peritali alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_ presso il \_\_\_\_\_

proprio studio. Acquisisce il giuramento del CTU.

Termine ultimo per la nomina di CTP anche a verbale del CTU.

La relazione peritale sarà trasmessa dal consulente a mezzo fax ovvero e-mail alle parti

entro il

Le parti fino al \_\_\_\_\_ potranno trasmettere le loro osservazioni al consulente con i stessi mezzi.

Il CTU depositerà la propria relazione in cancelleria con le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse, entro il

Concede al CTU un'acconto di € 800,00 più accessori da porsi provvisoriamente a carico dell'attrice.

Autorizza le parti al ritiro dei fascicoli per la consegna al nominato CTU.

a scioglimento della riserva,

P.Q.M.

- AMMETTE le prove documentali delle parti come in motivazione specificato;

riservando al prosieguo ogni decisione sulla prova orale;

- NOMINA consulente tecnico di ufficio la dott.ssa \_\_\_\_\_ e rinvia per il giuramento

all'udienza del 26.3.2014 h. 10,15.

FARE AVVISI mail o fax anche al consulente tecnico di ufficio nominato.

*Roma li 17.3.2014*

*Il Giudice dott.cons. Massimo Moriconi*



**TRIBUNALE DI PARMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il GU dott. Angela Chiari

Esaminato il ricorso presentato a norma degli artt. 670 e 700 c.p.c. da: \*\*\*\*\* ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Considerato che la ricorrente ha chiesto in via principale il sequestro giudiziario di dieci cambiali dell'importo unitario di euro 1.600,00 in possesso della Banca resistente, emesse da XXXX a seguito di un piano di rientro stipulato tra le parti a fronte di un'esposizione debitoria di XXXX nei confronti della BANCA dell'ammontare complessivo di euro 27.200,00 derivante da un rapporto di conto corrente bancario e di finanziamento;

Rilevato che XXXX ha allegato di avere corrisposto gli importi concordati fino al dicembre 2014, di avere contestato l'ammontare del credito vantato dalla resistente e di avere promosso la procedura di mediazione obbligatoria;

Osservato che nel corso della procedura di mediazione, a cui la banca non si è presentata, il mediatore nominava un consulente tecnico per la verifica delle contestazioni formulate dall'attrice in ordine all'applicazione di interessi superiori al tasso soglia tempo per tempo vigente;

Rilevato che il consulente nominato dal mediatore, Prof. Mattia Lotti ha rilevato che "il totale degli addebiti illegittimi a carico del correntista è compreso tra un minimo di euro 22.867,43 un massimo di euro 41.188,82"

Osservato, in particolare, che il consulente ha evidenziato addebiti oltre la soglia di usura per € 22.867,43 e ha allegato il prospetto dei singoli trimestri analizzati dal 2005 al 2009;

Considerato specificamente che il tecnico nominato dal mediatore indica come superato il tasso soglia già nel secondo trimestre 2005 e il contratto di conto corrente risulta stipulato il 18 aprile 2005;

Rilevato che con provvedimento emesso inaudita altera parte il 22 dicembre 2014 lo scrivente giudice ha autorizzato il sequestro giudiziario delle cambiali;

Osservato che BANCA XXX si è costituita in giudizio e ha contestato la domanda cautelare, rilevando in particolare che:

- il credito della Banca era stato riconosciuto dalla ricorrente, la quale si era impegnata a corrispondere XXX euro in base ad un piano di rientro concordato tra le parti;
- la perizia disposta in sede di mediazione era irrituale, in quanto svolta in mancanza di contraddittorio con la banca, la quale non aveva partecipato alla mediazione;
- la formula utilizzata dal perito nominato dal mediatore per il calcolo del tasso effettivo globale era differente rispetto a quella indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia emanate fino al 2009, istruzioni che escludevano dal calcolo del TEG la commissione di massimo scoperto;

Rilevato che, benché la ricorrente non abbia esplicitamente indicato petitum e causa petendi delle domande oggetto dell'instaurando giudizio di merito, pare evidente dal contesto del ricorso che la ricorrente intende proporre domanda volta all'accertamento dell'illegittima applicazione di interessi ultra soglia e alla rideterminazione del credito vantato dalla banca, con condanna della resistente alla restituzione delle cambiali emesse in base al citato accordo a garanzia del credito della banca;

Osservato che la domanda cautelare appare dunque ammissibile e che in ordine all'ammissibilità nessun rilievo ha svolto la resistente che si è, invero, difesa solo nel merito;

Considerato che " In tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti" (Cass. Sez. I , n.19792 del 19/09/2014);

Osservato che pertanto il riconoscimento di debito contenuto con il piano di rientro non impedisce alla ricorrente di contestare l'eventuale usurarietà degli interessi applicati;

**Rilevato che la circostanza che la perizia disposta dal mediatore sia o meno rituale non inficia la attendibilità dell'esame condotto dal prof. Iotti, il quale veniva a ciò incaricato non dalla parte, ma da un terzo estraneo alla lite, quale è l'organismo di mediazione;**

Rilevato che, alla luce della perizia in atti, appare sussistere il il fumus boni iuris;

Osservato, in particolare che la tesi della resistente in ordine alla non computabilità della commissione di massimo scoperto nella determinazione del tasso soglia fino all'agosto 2009 (data a partire dalla quale la Banca d'Italia ha iniziato a ricomprendere la commissione di massimo scoperto nella rilevazione dei tassi soglia ai fini dell'usura), pure sostenuta da autorevole giurisprudenza di merito, è sconfessata dalla Cassazione penale,

la quale afferma che "Nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto obbligatorio rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della " commissione di massimo scoperto": che è costo indiscutibilmente legato all'erogazione del credito" (Cass. pen. Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010; conf Cass. pen. Sez. 2, n.12028 del 19/02/2010);

Rilevato pertanto che, alla luce della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, a fronte della perizia in atti che attesta come indebitamente applicati tassi ultra soglia per almeno 22.800,00 euro, appare sussistere il fumus boni iuris della dedotta insussistenza del credito a garanzia del quale sono state emesse le cambiali per un importo complessivo di 16.000,00 euro,

Rilevato che presupposto del sequestro giudiziario non è il pericolo di danno grave come previsto per i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., bensì l'opportunità di provvedere alla custodia o gestione temporanea di un bene (nella specie, cambiali) nelle more del giudizio di merito in considerazione del rischio, sia pure astratto, che il convenuto compia atti di disposizione dei beni controversi.

Ritenuto che deve ritenersi ammissibile il sequestro giudiziario di titoli di credito (cfr. Tribunale Verona, 23 agosto 2001, Tribunale Monza, 12 aprile 2001, Tribunale Foggia, 10 febbraio 2004, Tribunale di Milano, 6 febbraio 2002; Tribunale Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte (BG), ordinanza 21 novembre 2000 Tribunale Nocera Inferiore sez.II, 17 febbraio 2010O, n. 187, Tribunale Roma sez. fer. 23 luglio 2003);

Rilevato, invero, che la controversia sull'appartenenza di essi, quale presupposto per la concessione di un sequestro giudiziario, sussiste non solo quando siano esperite azioni dirette specificamente a far valere il diritto alla restituzione di titoli emessi, ma anche in presenza di un'azione contrattuale o personale che, se accolta, importi la condanna alla restituzione dei beni controversi (Tribunale Venezia, 27 marzo 2002; cfr. anche Tribunale di Milano, 6 febbraio 2002 a mente del quale "l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato accoglie, nell'ipotesi prevista dall'art. 670 c.p.c, una nozione estensiva di controversia sulla proprietà e sul possesso che vi comprende anche le azioni di natura diversa da quella reale, tra cui azioni personali e basate su semplici diritti di credito dalle quali possa derivare una condanna alla restituzione o al rilascio");

Considerato, infatti, che il termine possesso, utilizzato dal legislatore nel testo normativa dell'art. 670 c.p.c., non va inteso in senso letterale, rientrandovi anche l'ipotesi di detenzione (Cassazione. 16 novembre 1995. n. 9645 - 28 aprile 1994, n.4039);

Rilevato, in particolare, che deve ritenersi ammissibile il sequestro laddove il titolo sia, come nella fattispecie, nel possesso del diretto contraente (cfr. Tribunale Foggia, 10 febbraio 2004),

Rilevato che la resistente non contesta di essere nella detenzione dei titoli in questione, sicché l'autorizzazione ad eseguire la misura non appare idonea ad incidere sulla legge di circolazione del titolo;

Osservato che il ricorrente si trova esposto non solo al rischio che il titolo venga incassato, ma anche che venga girato a terzi, ai quali non saranno opponibili le eccezioni della resistente in ordine al rapporto sottostante

### **P.Q.M.**

Conferma il provvedimento ex art. 670 cpc adottato con decreto del 22.12.2014. Dispone con la presente ordinanza la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per gli eventuali accertamenti di competenza in ordine al reato di usura, richiamando le considerazioni di cui in parte motiva

Manda alla Cancelleria affinché trasmetta alla Procura copia del presente provvedimento unitamente a copia del doc.1 e del doc. 8 di parte ricorrente.

Spese al merito.

Così deciso in Parma il 13-03-2015.

Il giudice

Dott.ssa Chiari

# UTILITÀ DELLA CTU IN MEDIAZIONE

## Tribunale di Roma, Ord. 16.7.2015:

Il Giudice può invitare a ricorrere alla mediazione anche in caso di ATP.

In tal caso, sarà il Giudice a prospettare l'utilità, per tempi e costi, e le parti ad adottare un "percorso volontario concordato".

L'ordinanza, di particolare interesse per la sua novità, propone anche uno spunto per un approfondimento, laddove rimanda al rispetto del contraddittorio.

**RG. n. 82273-14**

**TRIBUNALE di ROMA SEZIONE XIII°**

**ORDINANZA**

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti e le istanze delle parti, osserva:

-1- è stato proposto da C.C. accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art.696 bis in relazione ai danni alla persona subiti e lamentati a seguito di un incidente stradale occorsogli, mentre era alla guida di motociclo di sua proprietà, in data 31.3.2014.

Nella contumacia del conducente dell'autovettura antagonista, si costituiva la compagnia assicuratrice spa Unipol Sai Assicurazioni.

Sentiti i difensori delle parti presenti (ricorrente ed assicurazione), emergeva che non vi era contestazione fra le parti circa l'esistenza e le modalità del sinistro, ma solo sulle conseguenze derivatene, relativamente ai danni alla persona del ricorrente.

**Il giudice prospettava alle parti un'alternativa a quella, usuale, della nomina, sicuramente possibile e pertinente alla fattispecie concreta, di un consulente tecnico di ufficio e precisamente l'introduzione di una procedura di mediazione, nell'ambito della quale le parti avrebbero potuto invitare e sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in medicina legale (1).**

In particolare il giudice segnalava le seguenti circostanze:

**la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente prevista dalla legge (2);**

anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare la relazione dell'esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive, potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli effetti che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato (3);

le parti potranno sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva presenza e collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli interessi coinvolti nella lite(4);

**i costi della consulenza in mediazione**, che le parti sopporteranno in pari misura, anche tenuto conto delle modeste indennità di mediazione previste dalle norme, **sono senz'altro più vantaggiosi (e prevedibili, attesa la possibilità di previa interlocuzione con l'organismo, di cui è impensabile una corrispondente in sede giudiziale) rispetto a quelli della causa;**

**i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione (neppure soggetto alla sospensione feriale) sono più brevi, disponibili dalle parti e meno formali di quelli del procedimento giudiziale;**

**la possibilità, least but non last, che il consulente in mediazione, compensato in ogni caso a forfait per il suo lavoro, secondo le usuali convenzioni che i migliori organismi di mediazione intrattengono con i consulenti, possa operare realmente a fini conciliativi, sviluppando un'utile sinergia con il mediatore (5)**

A fronte di tali indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio, **il giudice avvertiva però che tali vantaggi potranno essere conseguiti:**

**solo laddove venga compulsato un organismo, a scelta del ricorrente, o congiuntamente di entrambe le parti, serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e competenti;**

con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all'offerta di una rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l'effettività del percorso di mediazione), della condizione di procedibilità della causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata;

solo allorché il mediatore, capace e preparato, sappia orientare la (sua) scelta e propiziare l'attività del consulente nominato (fra i C.T.U. del tribunale) nell'alveo di un percorso rispettoso dei fondamentali principi che devono essere considerati dal consulente anche in ambito non giudiziario, qual è la mediazione, ed in particolare **il rispetto del contraddittorio;**

**l'astensione dall'acquisizione in mancanza del consenso, delle dichiarazioni delle parti;**

**il contenimento dell'attività di consulenza nel perimetro dei quesiti che le parti di comune accordo abbiano inteso demandargli**, etc.. (cfr. l'ordinanza citata in nota per l'esposizione di un decalogo delle regole che devono essere rispettate dal consulente in mediazione).

I difensori delle parti concordavano con il giudice sulla utilità e convenienza di tale percorso mediatorio, sicché occorre provvedere di conseguenza.

.-2- L'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 prevede al quarto comma lettera C) che nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non si applichino i commi 1-bis e 2. Vale a dire che le prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed a quella demandata non si applicano al presente procedimento.

Ne consegue che l'invito di questo giudice, nel caso in esame, non va iscritto in tali moduli procedurali, per gli effetti che ne possono scaturire, ma piuttosto quale **percorso volontario concordato dalle parti all'esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori utilità di una buona mediazione**.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva,

- FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di mediazione;
- RINVIA all'udienza del 10.12.2015 h.9,30 per quanto di ragione.

Roma, lì 16.7.2015

Il Giudice, dott.cons.Massimo Moriconi

**Tribunale di Bari, ordinanza 19.10.2015**

**Testo integrale:**

**TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Unico,

Visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

Osservato che all'odierna udienza la difesa dell'opponente ha insistito nella eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura conciliativa di mediazione in violazione del disposto di cui all'art.5 d.lgs. 28/2010, tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;

Osservato che l'eccezione, ritualmente proposta, appare fondata in relazione alla natura del contratto posto alla base dell'opposto monitorio e che peraltro la parte opposta non ha neppure insistito all'udienza del 12.10.2015 per la concessione della clausola ex 648 cpc;

**PQM**

Visto l'art. 5, comma 1 bis d.lvo 28/2010;

Assegna gg 15 dalla comunicazione del presente procedimento per l'attivazione del procedimento di mediazione;

Invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4 comma 3 d.lgs. 28/2010 e delle conseguenze previste dalla legge in caso di mancata attivazione e/ mancata partecipazione al procedimento.

Rinvia per il prosieguo all'08.02.2016 h. 9,30, riservando, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, di nominare CTU (con il conseguente aggravio di costi, agevolmente superabile davanti al mediatore e con il riscontro l'esame congiunto dei valori dei tassi soglia vigenti e v'eventuale ricalcolo in contraddittorio del dovuto) che provvederà a 1) accerti il CTU, acquisita tutta la documentazione in atti, i rapporti dare/avere tra le parti e il rispetto dei singoli tassi alla soglia della legge n.108/1996, eliminando gli addebiti per interessi in caso di superamento;

2) applichi la capitalizzazione prevista in contratto ove la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto e ne preveda la reciprocità tra le parti escludendo in caso contrario qualsiasi capitalizzazione; 3) determini il CTU il saldo del rapporto in questione al netto delle somme eventualmente versate dall'opponente, verificando altresì il rispetto del tasso soglia anche in riferimento agli interessi moratori pattuiti.

Si comunichi alle parti.

Bari, 19.10.2015.

Il Giudice

Dott.ssa Laura Fazio